



Comune di  
**FRANCAVILLA AL MARE**

Provincia di CHIETI

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/09/2020

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18/03/2021

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 17/03/2023

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 09/04/2024

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/04/2025



## Sommario

<b>Art. 1 Presupposto</b> .....	5
<b>Art. 2 Definizione e classificazione di rifiuto</b> .....	5
<b>Art. 3 Soggetti passivi</b> .....	7
<b>Art. 4 Locali e aree scoperte soggetti al tributo</b> .....	7
<b>Art. 5 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</b> .....	8
<b>Art. 6 Determinazione della superficie tassabile</b> .....	10
<b>Art. 7 Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali</b> .....	10
<b>Art. 8 Determinazione delle tariffe del tributo</b> .....	12
<b>Art. 8 bis Determinazione della tariffa</b> .....	12
<b>Art. 9 Istituzioni scolastiche statali</b> .....	12
<b>Art. 10 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</b> .....	12
<b>Art. 11 Piano finanziario</b> .....	13
<b>Art. 12 Articolazione delle tariffe del tributo</b> .....	14
<b>Art. 13 Tariffa per le utenze domestiche e determinazione del numero degli occupanti</b> .....	14
<b>Art. 14 Tariffa per le utenze non domestiche e classificazione delle utenze non domestiche</b> .....	16
<b>Art. 15 Obbligazione tributaria</b> .....	16
<b>Art. 16 Mancato svolgimento del servizio</b> .....	17
<b>Art. 17 Zone non servite</b> .....	17
<b>Art. 18 Riduzioni per le utenze domestiche</b> .....	17
<b>Art. 19 Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</b> .....	18
<b>Art. 20 Riduzione per l'avvio al recupero</b> .....	18
<b>Art. 20 bis Esclusione dalla quota variabile delle utenze non domestiche</b> .....	19
<b>Art. 21 Finanziamento delle riduzioni</b> .....	20
<b>Art. 22 Ulteriori riduzioni</b> .....	20
<b>Art. 23 Agevolazioni sociali</b> .....	20
<b>Art. 24 Riduzione per compostaggio domestico</b> .....	21
<b>Art. 25 Tributo giornaliero</b> .....	21
<b>Art. 26 Tributo provinciale</b> .....	22
<b>Art. 27 Riscossione</b> .....	22
<b>Art. 28 Dichiarazione Tari</b> .....	24
<b>Art. 28 bis Dichiarazione di cessazione o variazione</b> .....	25
<b>Art. 29 Rimborsi e compensazione</b> .....	26
<b>Art. 29 bis Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati</b> .....	27
<b>Art. 30 Funzionario responsabile</b> .....	27
<b>Art. 31 Verifiche ed accertamenti</b> .....	28
<b>Art. 32 Sanzioni ed interessi</b> .....	29
<b>Art. 33 Importi minimi</b> .....	30
<b>Art. 34 Trattamento dei dati personali</b> .....	30

<b>Art. 35 Norma di rinvio.....</b>	<b>30</b>
<b>Art. 36 Entrata in vigore e norme finali.....</b>	<b>30</b>
<b>Allegato 1.....</b>	<b>32</b>
<b>Tabella categorie utenze domestiche.....</b>	<b>32</b>
<b>(Allegato L-<i>quinquies</i> alla Parte IV del D.Lgs 152/2006).....</b>	<b>32</b>
<b>Allegato 2.....</b>	<b>33</b>
<b>Allegato L-<i>quarter</i> alla Parte IV, D. Lgs. 152/2006.....</b>	<b>33</b>
<b>Elenco dei rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b)-ter, punto 2.....</b>	<b>33</b>

## **Art. 1**

### **Presupposto**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, domestici e non domestici, identificati dal successivo Art. 4, “*Locali ed aree scoperte soggetti al tributo*”.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, domestici e non domestici o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dal Comune nell'ambito del proprio territorio.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **Art. 2**

### **Definizione e classificazione di rifiuto**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del suddetto Decreto Legislativo, dal vigente Regolamento comunale di igiene urbana, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
4. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 :
  - a) i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata (ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili);
  - b) i rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti dalle utenze non domestiche specificamente individuate nell'allegato L-quinquies della Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (riportato all'Allegato 1 del presente regolamento), che siano simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del medesimo Decreto (riportato all'Allegato 2 del presente regolamento);
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d), e).
6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e dalla silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c. ;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
  - e) i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
  - f) i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
  - i) i rifiuti derivanti dalla pesca;
  - j) i veicoli fuori uso.
7. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
  - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
8. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- e) sostanze destinate ad essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera g) del regolamento CE n. 767/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

### **Art. 3** **Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo Art. 4, "*Locali ed aree scoperte soggetti al tributo*", a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici e non domestici, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

### **Art. 4** **Locali e aree scoperte soggetti al tributo**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici e non domestici, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/ o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici e non domestici, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

**Art. 5**  
**Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
- a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici e non domestici.

Fra questi rientrano:

*Utenze domestiche:*

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di tutte le utenze attive ai servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredate, salvo la presenza di utenze condominiali per le quali non è oggettivamente possibile la cessazione autonoma. Tale condizione dovrà essere comunque attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie;

*Utenze non domestiche:*

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali, come specificati dall'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'Art.7“*Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali*”, del presente regolamento;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli
- aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, ecc., con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo
  - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), non arredati e non utilizzati per nessuna tipologia d'uso con accertata sospensione di attività;
  - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
  - il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
  - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio: parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d. locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione, ed allegando la documentazione da cui le predette circostanze emergano in maniera obiettiva e diretta. Le dichiarazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e producono effetti a decorrere dalla data di presentazione. Le dichiarazioni prive dell'indicazione e della prova delle circostanze utili alla detassazione totale non saranno prese in considerazione e non daranno diritto alla sospensione dell'utenza. Nel caso di dichiarazioni correttamente redatte e munite di idonea documentazione di supporto, è comunque fatto salvo il potere di sopralluogo, da esercitarsi su richiesta del Comune, al fine del riconoscimento o del mantenimento della detassazione.

**Art. 6**  
**Determinazione della superficie tassabile**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/1/1993, n. 507.
2. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Dal 1 gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'art.1 comma 645, della legge n 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, come individuati all'Art. 2 "*Definizione e classificazione di rifiuto*", a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, come disciplinato al successivo Art. 7 "*Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali*".

**Art. 7**  
**Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali come individuati all'Art. 2 "*Definizione e classificazione di rifiuto*", al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani (così come individuati all'Art. 2 “*Definizione e classificazione di rifiuto*”) e di rifiuti speciali (come specificati dall'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti diversi da quelli indicati nell'allegato L-*quater* alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 distinti per codice EER), qualora sussista l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, la determinazione della superficie soggetta a tributo, per le attività sotto indicate avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie soggetta a tributo su cui viene svolta l'attività, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	40
Falegnamerie	50
Autofficine per elettrauto	30
Autofficine per riparazione veicoli, autocarrozzerie e gommisti	50
Distributori di benzina	25

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma verranno detassate nella misura fissa del 20%.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. A tal fine il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del MUD ovvero dei formulari di identificazione dei rifiuti. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
5. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani domestici e non domestici in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
6. Non sono assoggettati al tributo i magazzini esclusivamente e funzionalmente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali o artigianali in aree in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Rimangono assoggettati al tributo i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività. Ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani, analoga detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella

medesima come definiti in precedenza. I produttori di rifiuti speciali dovranno dichiarare gli spazi e provare la produzione del rifiuto con onere di verifica dell'Ente impositore anche con ricognizione in loco, oltre alle aree di produzione di rifiuto speciale non assimilato dovranno essere espressamente dichiarati i magazzini.

#### **Art. 8**

##### **Determinazione delle tariffe del tributo**

1. Le tariffe del tributo sono determinate sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (Metodo normalizzato) e dell'Art. 12, “*Articolazione delle tariffe del tributo*”, del presente Regolamento.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine dell'art. 3, comma 5 quinquies, D.L. 228/2021, convertito dalla Legge 25/2022, in conformità al piano finanziario di cui al successivo Art. 11 “Piano finanziario”.

#### **Art. 8 bis**

##### **Determinazione della tariffa**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data fissata dall'art.3, comma *quinquies*, D.L. 228/2021, convertito dalla Legge 25/2022.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
5. In deroga a quanto sopra e alle norme dell'art. 1, comma 169, Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe tributo possono essere modificate, entro il termine si cui all'art. 193 del D. Lgs. 20/08/2020, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### **Art. 9**

##### **Istituzioni scolastiche statali**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

#### **Art. 10**

##### **Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalle delibere n. 443/2019 e n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art.33-bis del D.L. 31/12/2007 n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

## **Art. 11**

### **Piano finanziario**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 e alla delibera 363/2022 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.
7. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma

precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente

## **Art. 12**

### **Articolazione delle tariffe del tributo**

1. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, delle deliberazioni ARERA n. 443/2019 e n. 363/2021 e successive modificazioni e integrazioni nonché degli ulteriori provvedimenti della suddetta Autorità:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario determinato nel piano economico finanziario ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 443/2019 e n. 363/2021 e successive modificazioni;
  - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti  $K_b$ ,  $K_c$  e  $K_d$  previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

## **Art. 13**

### **Tariffa per le utenze domestiche e determinazione del numero degli occupanti**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune al 31 gennaio dell'anno di riferimento. Nel caso di apertura di una nuova utenza e della conseguente scissione del nucleo familiare, il numero degli occupanti corrisponderà a quello risultante all'anagrafe qualora la regolarizzazione avvenga entro 60 giorni dalla data di occupazione dell'immobile, fermo restando che l'aggiornamento dei componenti della precedente famiglia avverrà con cadenza annuale. Sono esclusi da tale

applicazione i casi in cui individui, precedentemente facenti parte di un nucleo familiare, si rifiutino di cancellarsi dallo stato famiglia, pur non dimorandovi. In tale ipotesi i componenti verranno conteggiati sulla base degli effettivi occupanti a decorrere dal verbale di accertamento da parte del Comando della Polizia Locale e per il tempo necessario per la regolarizzazione anagrafica. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate dai contribuenti, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa del tributo.

4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di soggetto collocato in casa di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, e nel caso di studenti fuori sede per un periodo non inferiore all'anno solare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata con assolvimento tasse universitarie e contratto di locazione. Si specifica che la possibile variazione in misura minore del numero dei componenti per un periodo non inferiore all'anno, di cui al presente comma, sarà conteggiata a consuntivo ovvero compensato sulla tassa TARI dell'anno successivo in cui si è verificato l'evento (es. evento 2025 - TARI 2026) a condizione che l'evento sia comunicato entro il 31 Gennaio dell'annualità successiva a quella di riferimento, con apposita comunicazione scritta corredata dalla documentazione comprovante l'assenza denunciata. La variazione/assenza va confermata fino al permanere dell'evento, rinnovando l'istanza e la documentazione dell'anno solare di riferimento, il mancato rinnovo corrisponde alla comunicazione di decadenza del beneficio.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute/detenute da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta).
6. Per la commisurazione della tariffa del tributo per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in numero di 3 (desunto dal nucleo familiare medio risultante nel comune arrotondato per eccesso).
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, nonché per i soggetti che risultano iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero (A.I.R.E.) o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (enti ,associazioni, persone giuridiche) vista la particolare valenza turistica della zona, nonché la durata della stagione estiva e anche di quella invernale (feste natalizie, ecc.) nonché la favorevole esposizione climatica il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in numero di 3(desunto dal nucleo familiare medio risultante nel comune arrotondato per eccesso). Nel caso di apertura di una nuova utenza e della conseguente richiesta di residenza, il numero degli occupanti corrisponderà a quello risultante all'anagrafe qualora la regolarizzazione avvenga entro 60 giorni dalla data di occupazione dell'immobile.

## **Art. 14**

### **Tariffa per le utenze non domestiche e classificazione delle utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $Kc$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $Kd$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
6. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
7. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
8. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

## **Art. 15**

### **Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione o in alternativa nel caso in cui il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo Art. 29, "*Rimborsi e compensazioni*".
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

#### **Art. 16**

#### **Mancato svolgimento del servizio**

1. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di Servizio, ciò dovrà essere fatto constatare mediante diffida scritta al Gestore del Servizio e gli effetti avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione e/o diffida.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero della tariffa.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa applicabile.

#### **Art. 17**

#### **Zone non servite**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani domestici e non domestici. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare.
2. Nel caso di aree private la distanza dal punto di raccolta dei rifiuti si calcola a partire dal loro confine con aree e strade pubbliche.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile pubblica.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo Art. 27, "*Dichiarazione Tari*" e viene meno a decorrere dall'attivazione del servizio di raccolta.

#### **Art. 18**

#### **Riduzioni per le utenze domestiche**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a. abitazioni con unico residente pensionato o coppia di pensionati residenti che rientrano nelle seguenti fasce di reddito ISEE:

- fino a € 7.500,00 riduzione del 30%;
- da € 7.500,01 a 9.000,00 riduzione del 20%;

Le richieste di riduzione legate all'indicatore ISEE devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno di competenza del tributo. Sarà considerato l'indicatore ISEE derivante dalla dichiarazione ISEE in corso di validità di tutti i componenti il nucleo familiare.

- b. la parte abitativa della costruzione rurale occupata da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale riduzione 20% (l'immobile deve riportare la sussistenza dei requisiti di ruralità ex art.2, comma 6, DM 26/07/2012, agli atti catastali);
2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma 1, lett. a) e b), competono a richiesta dell'interessato e devono essere presentate entro il 30 giugno dall'anno di competenza del tributo. Le richieste presentate oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione regolarmente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 48 della legge 178/2020, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
4. La riduzione tariffaria di cui al precedente comma, deve essere richiesta dall'interessato mediante la presentazione di denuncia di inizio possesso/detenzione o di variazione regolarmente presentata, ed hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

#### **Art. 19**

##### **Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
  - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
  - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

#### **Art. 20**

##### **Riduzione per l'avvio al recupero**

1. Le utenze non domestiche, che conferiscono i rifiuti urbani non pericolosi al servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa del 30%.
2. Per "riciclo", ai sensi dell'art. 183, c. 1, lettera t, del D. Lgs 152/2006, si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali, o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani non pericolosi effettivamente avviata al recupero nell'anno solare e i quantitativi massimi previsti nel

Regolamento di igiene ambientale. Per i rifiuti urbani non pericolosi per i quali non sono fissati i limiti quantitativi massimi, la tassa è ridotta nella misura di 0.10 euro/kg fermo restando la riduzione massima del 30% della parte variabile della tariffa. La riduzione viene applicata a consuntivo sulla base dei parametri deliberati dalla Giunta Comunale.

4. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero, distinti per codice CER e la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. L'abbattimento verrà riconosciuto con un abbuono sul tributo dovuto per l'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti o, in caso di cessazione dell'attività, con il rimborso della relativa quota.

#### **Art. 20 bis**

#### **Esclusione dalla quota variabile delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani - così come individuati nell'allegato L-*quater* della Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (riportato all'Allegato 2 del presente regolamento) - , che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
2. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
3. Per poter ottenere l'esclusione dalla quota variabile di cui al primo comma, le utenze non domestiche devono presentare, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, apposita istanza. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte oggetto di avvio al recupero distinte per codice EER, attestazione dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti urbani ad esso conferiti, ubicazione dei locali e delle aree e le utilizzazioni concrete delle loro superfici ovvero il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativi codice ATECO. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
4. La mancata trasmissione dell'istanza di cui al punto precedente e della copia del contratto sottoscritto per ogni categoria di rifiuto con soggetti autorizzati al ritiro per il recupero, entro il termine del 30 giugno, comporta automaticamente la permanenza nel servizio pubblico per il quinquennio.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.
6. L'avvio al recupero dei rifiuti deve essere comprensivo di tutte le frazioni prodotte dall'utenza non domestica.
7. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero

al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della intera quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo formalmente al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

### **Art. 21**

#### **Finanziamento delle riduzioni**

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

### **Art. 22**

#### **Ulteriori riduzioni**

1. Il Comune può deliberare, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

### **Art. 23**

#### **Agevolazioni sociali**

1. A favore delle utenze domestiche "residenti" vengono previste le seguenti agevolazioni:
  - **riduzione del 15 % della quota variabile** per i nuclei familiari, esclusi quelli composti da unico residente pensionato o coppia di pensionati residenti di cui al comma 1 dell'Art.18 del presente regolamento, con ISEE in corso di validità inferiore a € 5.000,00
  - **riduzione del 10 % della quota variabile** per i nuclei familiari, esclusi quelli composti da unico residente pensionato o coppia di pensionati residenti di cui al comma 1 dell'Art.18 del presente regolamento, con ISEE in corso di validità inferiore a € 7.500,00
  - **riduzione del 5 % della quota variabile** per i nuclei familiari, esclusi quelli composti da unico residente pensionato o coppia di pensionati residenti di cui al comma 1 dell'Art.18 del presente regolamento, con ISEE in corso di validità inferiore a € 9.000,00.
2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma 1, competono a richiesta dell'interessato e devono essere presentate entro il 30 giugno dall'anno di competenza del tributo su apposito modello predisposto dall'Ente. Le richieste presentate oltre il termine stabilito non saranno prese

in considerazione, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione regolarmente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3. Le somme necessarie ai suddetti interventi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Qualora gli importi stanziati a Bilancio si rivelassero insufficienti rispetto alle richieste presentate al Comune, le riduzioni percentuali sopra stabilite verranno proporzionalmente ridotte al fine di rispettare l'importo complessivo massimo previsto a carico del Bilancio Comunale.
5. Nel caso in cui sia stato accertato in via definitiva un maggior reddito, ovvero sia stata rilevata una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, rispetto all'ISEE in corso di validità presentato, oltre al recupero del tributo, verrà applicata la sanzione di euro 500,00, prevista dall'art. 38 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per ogni anno di imposta accertato che abbia dato luogo ad una indebita percezione dell'agevolazione. In caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci, oltre al recupero del tributo, si applica l'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

#### **Art. 24**

##### **Riduzione per compostaggio domestico**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15 % della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza corredata dalla documentazione attestante il possesso di una compostiera, come richiesto dall'art. 4 del Regolamento Comunale sul compostaggio domestico, approvato con delibera C.C. n. 24, del 30/09/2020.
2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma 1 competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

#### **Art. 25**

##### **Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi contestualmente al pagamento integrale ovvero della prima rata del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
8. Ai sensi dell'art. 1 comma 837 e ss. della L. 160/2019, il canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, sostituirà, dal momento della sua entrata in vigore, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 147/2013.
9. In caso di occupazione abusiva la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento della occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
10. La tassa giornaliera viene corrisposta esclusivamente per il servizio di asporto e smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali o sulle aree oggetto di occupazione temporanea, fermi restando gli eventuali oneri previsti per manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento del servizio di smaltimento rifiuti.

#### **Art. 26**

#### **Tributo provinciale**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

#### **Art. 27**

#### **Riscossione**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 691 della L.147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.
2. Il pagamento della tassa sui rifiuti è effettuato mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (modello F/24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite PagoPA.

È fatta salva la possibilità di prevedere ulteriori modalità di pagamento e qualora venga prevista una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal Comune stesso per l'utilizzo di detta modalità.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
4. Il pagamento del tributo è effettuato in tre rate, due delle quali in acconto (orientativamente con scadenza al 31 marzo e al 30 luglio) e la terza a conguaglio con scadenza dopo il 1 dicembre e comunque nei termini di approvazione del rendiconto relativo all'anno di riferimento. I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati sul sito del MEF entro il 28 ottobre, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. E' prevista per l'utente la possibilità di rateizzare entro il termine di scadenza riportato nel documento di riscossione nei seguenti casi:
  - a) Qualora l'importo dell'avviso di pagamento TARI superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni
  - b) Per gli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico
  - c) Per gli utenti che si trovino in una situazione di obiettiva e temporanea difficoltà economica: per condizione di obiettiva e temporanea difficoltà si intende la situazione in cui si trova l'utente che è nell'impossibilità di pagare il debito in un'unica soluzione o nelle rate alle scadenze determinate dal Comune, tuttavia è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso in un numero di rate maggiori rispetto alle quelle originarie.

La rateizzazione è accoglibile fino a un massimo di 10 rate, il cui importo minimo non potrà comunque essere inferiore ad euro 100.

5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
9. Nel caso in cui la dichiarazione di iscrizione ai fini Tari sia presentata entro i termini previsti dal successivo articolo 28 ma successivamente all'emissione della lista di carico annuale, il pagamento del tributo avverrà, mediante lista di carico suppletiva, in tre rate aventi ultima scadenza entro il termine di approvazione del rendiconto relativo all'anno nel quale viene prodotta la dichiarazione.

### **Art. 28** **Dichiarazione Tari**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la richiesta di attivazione del servizio, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile e delle aree assoggettabili al tributo. La richiesta di attivazione del servizio, che contiene gli elementi di cui al successivo punto 5, vale anche ai fini del tributo come dichiarazione di occupazione. La richiesta di attivazione del servizio, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o PEC e si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune; nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di trasmissione nel caso di PEC.
4. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'art.52 del D. Lgs 446/1997, la dichiarazione, anche se resa in sede di richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata in ogni caso entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni. Decorso tale termine, la dichiarazione si considera omessa.  
Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione ai sensi del successivo Art.29.  
In deroga a quanto previsto sopra le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo n. 152/06 devono essere rese presentate ai sensi del Decreto Legge n. 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.
5. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:  
*Utenze domestiche*
  - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio del possesso o della detenzione dei locali, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
- g. La sussistenza dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

*Utenze non domestiche*

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio del possesso o della detenzione degli elementi denunciati, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
- g. La sussistenza dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- h. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

**Art. 28 bis**

**Dichiarazione di cessazione o variazione**

1. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune le richieste di variazione e di cessazione del servizio, entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione.

La richiesta di variazione o cessazione del servizio, che contiene gli elementi di cui al successivo punto 3, vale anche ai fini del tributo come dichiarazione di cessazione o variazione.

La richiesta di attivazione del servizio, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o PEC e si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune; nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di trasmissione nel caso di PEC.

2. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'art.52 del D. Lgs 446/1997, la dichiarazione, di cessazione o variazione anche se resa in sede di richiesta di cessazione o variazione del servizio, deve essere presentata in ogni caso entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso o la detenzione degli immobili è cessato o sono intervenute variazioni. Decorso tale termine, la dichiarazione si considera omessa.
3. La richiesta di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;

- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
  - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
4. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione o in alternativa nel caso in cui il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
  5. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione e/o subentro entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
  6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
  7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 5, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

## **Art. 29**

### **Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
5. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti e crediti vantati dallo stesso contribuente in relazione al medesimo tributo, anche con riferimento a diversi anni d'imposta. La compensazione è possibile per debiti e crediti che non siano prescritti e per i quali non sia intervenuta decadenza dei modi e termini di legge. La compensazione deve essere

richiesta per iscritto corredando la medesima con la distinta analitica dei conteggi che determinano la compensazione con la specificazione della provenienza dei debiti e crediti, adeguatamente documentati o autocertificati nel rispetto della normativa vigente in materia. La compensazione viene autorizzata per iscritto con atto a firma del funzionario responsabile dell'imposta da trasmettere al contribuente entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Funzionario Responsabile del Tributo comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

#### **Art. 29 bis**

#### **Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati**

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate liberamente e devono contenere i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
  - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
  - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta sono riportati, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
  - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
  - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
  - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
  - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

#### **Art. 30**

#### **Funzionario responsabile**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

## **Art. 31**

### **Verifiche ed accertamenti**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Dirigente del Settore Finanziario, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'omissione o al parziale adempimento, alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Entro il termine previsto per impugnare l'avviso di accertamento il contribuente può aderire all'avviso con la conseguente riduzione delle sanzioni applicate ovvero ottenere informazioni o prendere visione della documentazione e degli atti propedeutici relativi allo stesso avviso e promuovere, in sede di autotutela, un riesame dell'atto. Entro lo stesso termine i contribuenti possono richiedere altresì la rettifica di errori e/o qualsiasi altro chiarimento. La richiesta di riesame dell'atto non interrompe i termini previsti per l'adesione o per il ricorso.
6. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione nei termini ed alle condizioni stabilite dal D. Lgs.218/1997 e dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e di riscossione delle entrate extra tributarie, approvato con Delibera di C.C. n.67/2008, s.m.i..
7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive salvo nuova dichiarazione di variazione o di cessazione.
8. L'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.
9. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino postale o altre modalità.
10. Le autocertificazioni presentate dai contribuenti, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000, sono soggette ai controlli del Comune. Alle dichiarazioni mendaci vengono applicate, oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, anche quelle stabilite dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, integrati e modificati dall'art 1 dai commi da 792 a 795 della L. 160/2019.

### **Art. 32** **Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'Art. 31, "*Verifiche ed accertamenti*", comma 1 lettera. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell'art. 1, L. 147/2013.

**Art. 33**  
**Importi minimi**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**Art. 34**  
**Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

**Art. 35**  
**Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

**Art. 36**  
**Entrata in vigore e norme finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2025.



## Allegato 1

### Tabella categorie utenze domestiche

N°	Categorie – UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con <b>1</b> componente
2	Nucleo familiare con <b>2</b> componenti
3	Nucleo familiare con <b>3</b> componenti
4	Nucleo familiare con <b>4</b> componenti
5	Nucleo familiare con <b>5</b> componenti
6	Nucleo familiare con <b>6 o più</b> componenti

#### (Allegato L-*quinquies* alla Parte IV del D.Lgs 152/2006)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
  2. Cinematografi e teatri
  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
  4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
  5. Stabilimenti balneari
  6. Esposizioni, autosaloni
  7. Alberghi con ristorante
  8. Alberghi senza ristorante
  9. Case di cura e riposo
  10. Ospedali
  11. Uffici, agenzie, studi professionali
  12. Banche ed istituti di credito
  13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
  14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
  15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
  16. Banchi di mercato beni durevoli
  17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
  18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
  19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
  20. Attività artigianali di produzione beni specifici
  21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
  22. Mense, birrerie, hamburgerie
  23. Bar, caffè, pasticceria
  24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
  25. Plurilicenze alimentari e/o miste
  26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
  27. Ipermercati di generi misti
  28. Banchi di mercato generi alimentari
  29. Discoteche, night club
- Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c.

## Allegato 2

### Allegato L-quarter alla Parte IV, D. Lgs. 152/2006

Elenco dei rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b)-ter, punto 2

<b>FRAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>EER</b>
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Rifiuti biodegradabili Rifiuti dei mercati	200108 200201 200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone Carta e cartone	150101 200101
Plastica	Imballaggi in plastica Plastica	150102 200139
Legno	Imballaggi in legno Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	150103 200138
Metallo	Imballaggi metallici Metallo	150104 200140
Imballaggi compositi	Imballaggi in materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro Vetro	150107 200102
Tessile	Imballaggi in materiale tessile Abbigliamento Prodotti tessili	150109 200110 200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

*Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.*